

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

delibera Consiglio di Istituto n. 224 dell'11 giugno 2004

(modifiche n. 365 del 30/06/2006, n. 511 del 30/09/2008,
n. 579 del 28/10/2009 e n. 634 del 29/11/2010)

Il Regolamento d'Istituto ha lo scopo di assicurare le condizioni per uno svolgimento della vita scolastica ordinato, sicuro e costruttivo e di fissare i limiti entro cui la libertà del singolo non contrasti con la libertà e i diritti altrui. Una volta deliberato dal Consiglio d'Istituto è vincolante per tutte le componenti scolastiche. Il presente regolamento è stato redatto anche tenendo in specifico conto delle norme emanate dal garante della Privacy nell'anno 2010.

PRINCIPI GENERALI

Nel regolamentare la vita della comunità scolastica vengono assunti i principi presenti nell'art. 1 DPR 24 giugno 1998, n. 249, Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola Superiore.

Sono riconosciuti agli studenti dell'Istituto i diritti e i doveri contenuti negli articoli 2 e 3 dello stesso DPR 249/1998.

La scuola dà attuazione ai suddetti principi, diritti e doveri anche attraverso il seguente regolamento interno.

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE RAPPORTI ISTITUTO - ALUNNI

SEZIONE A – ORGANIZZAZIONE D'ISTITUTO

Art. 1 – Sicurezza, Divieto di fumo, Divieto di utilizzazione di telefono cellulare e apparecchiature non didattiche

1. Tutto il personale docente e ATA e gli studenti sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute vigenti nell'Istituto.
2. E' vietato fumare in tutti i locali della scuola: aule, palestre, uffici, corridoi, servizi. E' fatto obbligo a tutto il personale della scuola di far rispettare tale divieto.
3. Durante le lezioni è vietato a tutti utilizzare telefoni cellulari, walkman, lettori CD, videogiochi, ecc. In caso di mancata osservanza del divieto da parte degli studenti l'apparecchio potrà essere trattenuto dal docente e restituito dal Dirigente Scolastico allo studente o a un genitore di studente minorenni.

Art. 2 – Valutazione delle prove scritte e orali

1. Gli insegnanti all'inizio dell'a.s. informano gli studenti riguardo alla programmazione disciplinare e di classe e ai criteri di valutazione.
2. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente, motivata e tempestiva: di norma vengono comunicate le valutazioni delle prove scritte entro 15 giorni dalla loro effettuazione e, comunque, prima della verifica successiva, quella delle prove orali

immediatamente o al massimo entro la lezione successiva.

SEZIONE B - ENTRATA E USCITA ALUNNI

Art. 3 - Accesso all'Istituto

1. Gli alunni potranno accedere all'Istituto nei 10 minuti che precedono l'inizio delle lezioni; i collaboratori scolastici assicureranno la necessaria vigilanza.
2. I docenti, tenuti ad essere presenti in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, cureranno la vigilanza per l'intera durata del proprio orario di servizio.
3. Gli alunni pendolari che, a causa dell'orario dei mezzi di trasporto, raggiungano l'Istituto in anticipo, potranno entrare a scuola comportandosi con senso di responsabilità.

Art. 4 - Permanenza nell'Istituto

1. Gli spostamenti delle classi, previsti dall'orario delle lezioni, dovranno avvenire in ordine e rapidamente, con la vigilanza del personale docente e ausiliario.
2. All'inizio delle lezioni, subito prima e durante l'intervallo, al cambio dell'ora ed al termine delle lezioni, i collaboratori scolastici avranno cura di essere presenti, sospendendo altre attività in corso, per collaborare con i docenti nell'azione di vigilanza.

Art. 5 - Vigilanza

1. La vigilanza è esercitata dai singoli docenti nelle aule durante lo svolgimento delle lezioni e in altri ambienti interni o esterni all'istituto durante le altre attività scolastiche, comprese le assemblee.
2. Gli operatori scolastici sono tenuti alla vigilanza negli spazi comuni durante l'intero orario scolastico. Se il docente, per necessità e per breve periodo, deve allontanarsi dalla propria aula, avvertirà un collaboratore scolastico per la vigilanza sulla classe.
3. La vigilanza degli alunni durante l'intervallo spetta al docente in servizio nella classe nell'ora precedente oppure ai docenti incaricati dal Dirigente Scolastico nel caso che vengano stabiliti turni di vigilanza. L'adempimento di detto obbligo comporta per il docente la presenza nel piano assegnato.
4. I collaboratori scolastici controlleranno che non si creino assembramenti nei bagni durante l'intervallo ed anche nel corso delle attività didattiche.
5. Gli spostamenti degli alunni per l'acquisto della merenda dovranno avvenire nel massimo ordine.
6. Gli alunni non potranno in nessun caso consumare la colazione all'interno dei laboratori.
7. E' severamente proibito allontanarsi dall'Istituto durante l'intervallo ed usare qualsiasi mezzo di locomozione all'interno dell'area di pertinenza della Scuola durante l'orario scolastico. Eventuali infrazioni daranno luogo a sanzioni di tipo disciplinare.

Art. 6 - Accesso e vigilanza durante le attività pomeridiane

1. Dal termine delle lezioni antimeridiane in poi, la permanenza nell'Istituto è consentita soltanto agli alunni impegnati in attività pomeridiane. Tali alunni saranno ospitati esclusivamente in appositi spazi riservati a tale uso.
2. I collaboratori scolastici in servizio vigileranno sugli alunni ospiti che dovranno tenere comportamenti corretti e responsabili.
3. Gli studenti che, debitamente autorizzati, frequentino i laboratori dell'Istituto in orario pomeridiano, dovranno attenersi alle disposizioni dei relativi regolamenti. In ogni caso la permanenza degli alunni in Istituto dovrà ispirarsi a criteri di massima correttezza e senso di responsabilità, nel rispetto di persone e cose.

4. Eventuali danni e ammanchi di qualsiasi natura dovranno essere segnalati al personale delegato e, una volta accertati, saranno addebitati ai responsabili o alle classi frequentanti l'aula o il laboratorio.

Art. 7 - Responsabilità

1. L'Istituto non è responsabile di quanto lasciato incustodito nel suo ambito.

Art. 8 - Spostamenti fra i plessi

1. Il Dirigente Scolastico, all'inizio di ogni anno scolastico, propone al Consiglio di Istituto le modalità per la sorveglianza degli alunni durante eventuali trasferimenti da una sede all'altra.

Art. 9 - Uscite dall'aula durante le ore di lezione

1. Gli studenti sono tenuti ad attendere in aula l'insegnante durante il cambio dell'ora. Durante le ore di lezione, possono uscire dall'aula solo se autorizzati dall'insegnante, per validi motivi e uno alla volta.
2. L'alunno che ha ottenuto il permesso di uscire è tenuto a far ritorno in aula nel più breve tempo possibile, senza sostare nei corridoi.
3. L'accesso alla segreteria da parte degli studenti può avvenire solo durante l'intervallo e al termine delle lezioni. L'accesso alla Presidenza, alla Biblioteca e ad altri locali di servizio è consentito previa autorizzazione del docente in orario.
4. Gli studenti che per motivi di salute non partecipano alle lezioni di Educazioni Fisica sono tenuti a rimanere in palestra.

Art. 10 - Entrate ed uscite fuori orario

Potranno essere concessi, per comprovati motivi, permessi di ingresso o uscita fuori orario con le seguenti limitazioni e modalità:

1. L'entrata, **non oltre le ore 9,00**, deve essere richiesta e motivata nel libretto delle assenze dal genitore, o dall'alunno maggiorenne. Viene accolta all'inizio della seconda ora dall'insegnante in orario.
2. L'uscita, **non prima delle ore 12,00**, viene autorizzata dal Dirigente scolastico, o da insegnante delegato, su richiesta scritta. Sarà consentita l'uscita all'alunno minorenni solo se prelevato dal genitore, o da altro familiare delegato in forma scritta dal genitore dell'alunno, con presentazione di idoneo documento di riconoscimento.
3. Saranno concessi, **in ogni quadrimestre, non più di quattro permessi tra ingressi e uscite fuori orario**. In nessun caso sarà autorizzato nello stesso giorno di rientrare dopo aver ottenuto il permesso di uscita anticipata .
4. Al di fuori dei limiti, precedentemente indicati, di orario e di numero di permessi, l'autorizzazione di ingresso o uscita dovrà essere richiesta, dal genitore o dall'alunno maggiorenne, al Dirigente Scolastico, o a docente delegato. Potrà essere chiesta una documentazione della necessità di deroghe per ragioni di salute o per altri comprovati motivi.
5. Eccezionalmente, il genitore potrà avvalorare la richiesta di permesso anche con una telefonata alla scuola che verrà registrata come fonogramma.
6. In caso di **lieve ritardo nella prima ora di lezione**, l'insegnante potrà ammettere in classe l'alunno tenendo conto del suo abituale comportamento riguardo alla puntualità nell'ingresso a scuola. Annoterà comunque il ritardo nel registro di classe.
7. Il **coordinatore di Classe** ha l'incarico di controllare mensilmente, per ogni alunno, le assenze e la regolarità delle giustificazioni, il numero di permessi di ingresso o uscita fuori orario e gli eventuali ritardi lievi. Se risconterà situazioni anomale, ne informerà i

genitori dell'alunno e il Dirigente Scolastico.

Art. 11 - Assenze e giustificazioni

1. Le assenze devono essere debitamente giustificate il giorno stesso del rientro a scuola, mediante esibizione al docente della prima ora del libretto personale dello studente, dal quale risulti specifica motivazione e sottoscrizione del genitore per i minorenni, dello studente stesso se maggiorenne. In mancanza di detta giustificazione l'alunno sarà ammesso alle lezioni in via del tutto eccezionale ed avrà l'obbligo di presentarla il giorno successivo e non oltre.
2. **La mancata presentazione della giustificazione anche nel secondo giorno dopo l'assenza comporta per l'alunno una violazione che dà luogo a sanzione disciplinare.**
3. Per le assenze causate da malattia di durata superiore a cinque giorni dovrà essere presentata certificazione medica di avvenuta guarigione, senza la quale l'alunno non verrà riammesso alle lezioni. Il docente provvederà ad annotare sul registro di classe l'avvenuta presentazione del certificato.
4. Ai sensi dell'art.14, comma 7 del d.P.R. 122/2009 per la valutazione finale di ciascun alunno/a è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale. I singoli Consigli di Classe possono concedere deroghe, solo per casi eccezionali, motivando a verbale accuratamente la scelta di ammettere allo scrutinio finale l'alunno/a così come previsto dal comma 7 dell'art.14 del d.P.R 122/09¹.

Art. 12 -Assenze ingiustificate

1. Sono considerate ingiustificate e comportano sanzione disciplinare:
 - * le assenze collettive;
 - * le assenze la cui motivazione non risulti valida e/o non chiaramente espressa;
 - * le assenze non giustificate entro i termini previsti dall'art. 11 del presente Regolamento.
2. Nel caso di assenze collettive ingiustificate è obbligatoria, per i minorenni, la dichiarazione del genitore di "essere a conoscenza dell'assenza".

Art. 13 - Uscita alunni

1. Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni dovrà avvenire in modo ordinato sotto la vigilanza del personale docente in servizio all'ultima ora, in concorso con i collaboratori scolastici.

Art. 14 - Alunni che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

1. La scuola mette a disposizione degli alunni che decidono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, spazi per lo svolgimento di libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente.
2. Su richiesta sottoscritta da un genitore se l'alunno è minorenne, o dallo stesso alunno se maggiorenne, la scuola rilascia autorizzazione ad uscire anticipatamente se la richiesta è relativa all'ultima ora di lezione o ad entrare in ritardo se la richiesta è relativa alla prima

¹ Si riporta il comma 7 dell'art.14 del d.P.R n.122/09 "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."

ora di lezione.

SEZIONE C - UTILIZZO DEGLI SPAZI, DEI LABORATORI E DELLA BIBLIOTECA

Art. 15 - Uso degli spazi esterni

1. Personale scolastico ed alunni sono tenuti ad un utilizzo razionale degli spazi esterni destinati a parcheggio, nel rispetto non solo delle norme di sicurezza, ma anche di una generale correttezza di comportamento al fine di consentire a tutti di sostare e fare manovre senza intralci e difficoltà.

Art. 16 - Uso dei laboratori e delle aule e degli spazi comuni

1. Tutti gli spazi, gli arredi e le attrezzature sono affidati alla cura del personale e degli studenti quale risorsa pubblica comune. Ogni dipendente e studente si farà quindi carico di garantire il decoro e la conservazione di tutti i beni.
2. Aule, laboratori, corridoi ed altri spazi comuni dovranno quindi essere conservati, nel corso delle attività, nelle condizioni di ordine e pulizia esistenti all'inizio delle lezioni.
3. Ogni docente è impegnato ad assicurare il rispetto di tale prescrizione, disponendo eventualmente che le classi inadempienti provvedano al ripristino con l'ausilio dei collaboratori scolastici in servizio.
4. All'interno dei laboratori docenti, collaboratori tecnici ed alunni sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme di sicurezza. Le eventuali situazioni di inefficienza di macchine e/o impianti, tali da compromettere i livelli di sicurezza esistenti, vanno immediatamente segnalate all'Ufficio di Presidenza ed al Responsabile della Sicurezza.
5. Al termine di ogni lezione, le attrezzature mobili usate per le prove devono essere attentamente controllate dai docenti ed essere riposte negli armadi dagli assistenti tecnici, contemporaneamente gli alunni provvederanno al riordino dei posti di lavoro.
6. Per tutto ciò che attiene alla conduzione dei laboratori i docenti faranno espresso riferimento agli assistenti tecnici.
7. Furti, manomissioni, atti di vandalismo, ammanchi di qualsiasi natura vanno sollecitamente segnalati, per iscritto, al Dirigente Scolastico, dal docente in servizio o dal personale delegato.
8. Il costo dei beni mancanti o danneggiati sarà addebitato, per l'importo inventariato, ai responsabili accertati o collegialmente all'intera classe individuata quale responsabile.
9. Possono essere diffuse, mediante affissione e/o distribuzione di materiale, solo informazioni di tipo scolastico e culturale previa autorizzazione del D.S. o suo Delegato. E' vietata l'informazione pubblicitaria e commerciale.

Art. 17 - Uso della biblioteca

1. Il funzionamento della biblioteca è disciplinato dai criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti e i responsabili della biblioteca, in modo da assicurare:

- * l'accesso alla biblioteca da parte di docenti, genitori e studenti;
- * modalità agevoli per prestiti e consultazioni.

2. Orari di apertura e modalità dei prestiti sono determinati nel Regolamento particolare della biblioteca.

TITOLO II - COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA

SEZIONE A - MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Art. 18 - Modalità comunicazioni docenti con studenti e genitori

1. I docenti comunicheranno con studenti e genitori nei modi sotto elencati:

- * Settimanalmente, di mattina, durante l'ora di ricevimento programmata e comunicata entro la prima settimana dell'entrata in vigore dell'orario definitivo;
- * Nei giorni dei Colloqui Generali programmati dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico e comunicati alle famiglie.

Art. 19 - Modalità comunicazioni Dirigente Scolastico con studenti e genitori

1. I genitori e gli studenti potranno comunicare col Dirigente Scolastico previo appuntamento.

Art. 20 - Servizi amministrativi

1. Gli uffici di Segreteria sono aperti al pubblico negli orari comunicati con appositi avvisi.

Art. 21 - Informazioni alle famiglie

1. La scuola provvede a fornire tutte le comunicazioni alle famiglie, **nel pieno rispetto della legge 241/90 e successive modifiche**, con una delle seguenti modalità:

- * circolare letta in classe successivamente pubblicata all'albo/sito Internet;
- * comunicazione scritta consegnata personalmente all'alunno;
- * lettera scritta recapitata per posta;
- * a mezzo telefono;
- * tramite mezzi informatici e/o sms preventivamente autorizzati dai destinatari nel pieno rispetto della privacy.

2. documenti di valutazione degli alunni sono consegnati agli studenti direttamente dal Capo d'Istituto o dai docenti incaricati. Gli stessi, firmati da un genitore, dovranno essere restituiti ai docenti entro 5 giorni dalla consegna.

3. Eventuali riduzioni d'orario delle lezioni, dovute allo svolgimento di Assemblee Sindacali del personale scolastico o Assemblee Studentesche d'Istituto, sono rese note alle famiglie con circolare interna letta in classe e successivamente pubblicata all'albo.

4. Comunicazioni a mezzo telefono sono previste, anche su richiesta dei docenti, in casi eccezionali di:

- * informazione tempestiva sullo stato di profitto particolarmente negativo dell'alunno;
- * notizia immediata su assenze apparentemente ingiustificate;
- * stati di malessere improvviso.

5. A fini informativi sono disponibili, all'interno dell'Istituto, appositi spazi e raccoglitori per:

- * attività sindacale;
- * informazione agli studenti;
- * informazione al pubblico.

SEZIONE B - CONTROLLO ASSENZE E REGISTRAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 22 - Libretto personale dello studente

1. La Segreteria Didattica rilascia il libretto personale, debitamente compilato, unitamente alla presentazione della domanda di iscrizione. I genitori o gli alunni maggiorenni dovranno personalmente ritirare il libretto, previa apposizione della firma sul libretto stesso.

2. Il genitore che deposita la propria firma avrà cura di far apporre sul libretto anche quella del coniuge.

3. La Segreteria Didattica, in corso d'anno e con analogo procedura, rilascia il duplicato del libretto personale nei seguenti casi:
 - * smarrimento;
 - * sottrazione;
 - * completamento spazi.
4. Per gli alunni minorenni il duplicato stesso potrà essere rilasciato esclusivamente alla presenza di uno dei genitori.
5. La Segreteria Didattica avrà cura di tenere aggiornato l'elenco dei duplicati rilasciati.

TITOLO III - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

SEZIONE A - ASSEMBLEE DEGLI ALUNNI

Art. - 23 Assemblea

1. Il diritto di assemblea è regolato dagli articoli 42, 43, 45 del DPR 416/74.
2. Le assemblee studentesche sono un momento di attività scolastica e un'esperienza di partecipazione democratica. E' vietato allontanarsi dalla scuola prima del termine dell'assemblea.

Art. 24 - Modalità di convocazione

1. I rappresentanti degli studenti, costituiti in Comitato studentesco di Istituto provvedono, entro il mese di novembre, alla programmazione delle Assemblee di Istituto, dando indicazione di massima sulle date e gli argomenti da trattare. In alternativa le richieste di assemblea potranno essere presentate dal 10 % degli studenti o dai rappresentanti d'Istituto con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista.
2. Il Dirigente Scolastico, in particolare, verificherà che argomenti e contenuti all'O.d.G. rispecchino le finalità previste dalla legge. La richiesta di assemblea verrà trasmessa al Consiglio d'Istituto per le competenze dello stesso.

Art. 25 -Svolgimento delle assemblee

1. All'interno dell'Istituto le assemblee saranno svolte in forme compatibili con le esigenze di sicurezza degli alunni. Solo in via eccezionale e dietro preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Istituto, le assemblee possono svolgersi anche in strutture esterne con la partecipazione, eventuale, di esperti di problemi sociali e culturali o anche con la proiezione di filmati e documentari relativi agli argomenti all'O.d.G.
2. L'istituto provvederà alla verifica delle presenze degli alunni nelle forme più opportune.
3. Le famiglie degli studenti saranno preventivamente informate su data e locali in cui si terrà l'assemblea.
4. E' consentita un'assemblea di classe al mese di due ore per la quale sono utilizzate ore curricolari a rotazione.
5. L'assemblea di classe deve essere richiesta dai rappresentanti degli studenti, con preavviso di tre giorni, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno e la sottoscrizione degli insegnanti interessati, al Dirigente Scolastico o suo Delegato.
6. I rappresentanti degli studenti redigono il verbale dell'assemblea di classe che viene consegnato al DS.
7. Gli insegnanti, nel loro orario di servizio, sono tenuti alla vigilanza degli alunni. Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, può sospendere l'assemblea in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della riunione.

8. Le assemblee di Classe e d'istituto non possono svolgersi nell'ultimo mese di attività didattica. Eventuali altre assemblee possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico fuori dell'orario di lezione compatibilmente con la disponibilità dei locali.

SEZIONE B - ASSEMBLEE DI ISTITUTO DEI GENITORI

Art. 26 - Assemblee dei genitori

1. I rappresentanti dei genitori possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto che provveda alla convocazione delle assemblee.
2. Qualora le stesse si svolgano nei locali dell'Istituto, data ed orario di svolgimento devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
3. L'assemblea d'Istituto dei genitori è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato dei Genitori oppure su richiesta di almeno il 10% dei genitori.
4. L'assemblea si svolge al di fuori dell'orario delle lezioni ed alla stessa possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i Docenti dell'Istituto.

TITOLO IV – NORME RIGUARDANTI LA DISCIPLINA

Art. 27 - Disciplina

1. Le norme contenute nel presente Titolo fanno riferimento al "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", approvato con DPR n°249 del 24 / 06/1998 e delle successive modificazioni.
2. Esse hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli studenti e sono improntate ad un giusto equilibrio nei comportamenti delle varie componenti della comunità scolastica sulla base del principio della reciprocità (diritti/doveri).

SEZIONE A - DOVERI DEGLI Studenti

Art. 28 - Doveri degli Studenti

Gli studenti sono tenuti a:

- a) frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- b) avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni;
- c) evitare atteggiamenti che impediscano il regolare sviluppo dell'attività didattica e il dialogo tra le varie componenti della scuola, nel rispetto dei principi della democrazia e della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione;
- d) non utilizzare nell'Istituto e negli spazi esterni dell'Istituto stesso apparecchi cellulari e/o apparecchi idonei alla registrazione, trasmissione video/sonore. Eventuali violazioni del presente divieto d'utilizzo durante lo svolgimento di una prova in classe comportano la valutazione nulla della prova stessa;
- e) osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dai regolamenti di istituto, dalle norme di legge vigenti e dalle direttive impartite dagli organismi superiori;
- f) utilizzare in modo corretto, in attinenza con le attività didattiche, seguendo le direttive impartite dal docente e nel rispetto dei regolamenti specifici, le strutture, i laboratori, i macchinari ed i sussidi didattici messi a disposizione dalla scuola;
- g) non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- h) condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura;
- i) rispettare fedelmente la disciplina prevista per le assenze e le giustificazioni ex art. 10 del

presente Regolamento.

SEZIONE B - Provvedimenti DISCIPLINARI

Art. 29 - Accertamento delle infrazioni

1. Costituiscono **mancanze disciplinari** i comportamenti che sono in contrasto con i doveri degli studenti e con il corretto svolgimento della vita della comunità scolastica come:

- a) Disturbo durante le lezioni o altre attività scolastiche;
- b) Assenza ingiustificata;
- c) Allontanamento dall'aula senza permesso o rientro ritardato in classe;
- d) Uso di telefono cellulare o di altri strumenti tecnologici;
- e) Mancanza di rispetto nei confronti del capo d'istituto, di docenti, di personale ATA;
- f) Comportamenti offensivi, aggressivi o violenti nei confronti di altri studenti;
- g) Atteggiamento scorretto e sleale nell'esecuzione di prove di verifica;
- h) Inosservanza di disposizioni organizzative o di regole di sicurezza;
- i) Danneggiamenti alle attrezzature o strutture della scuola;
- l) Assenza collettiva (v. art. 33).

2. Gli accertamenti delle infrazioni del presente Regolamento vengono eseguiti:

- a) dal personale docente tramite trascrizione sul registro personale e/o di classe e/o comunicazione ufficiale al Dirigente Scolastico o a chi all'uopo delegato;
- b) dal personale ATA tramite comunicazione ufficiale al Docente della Classe e/o al Responsabile dei Laboratori, della Biblioteca e delle varie strutture scolastiche e/o al Dirigente Scolastico o a chi all'uopo delegato;
- c) dal Dirigente Scolastico o a chi all'uopo delegato tramite trascrizione sul registro di classe.

Art. 30 - Elenco sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono di norma individuali.
2. Quando l'esame dei fatti sanzionabili non consenta di individuare singoli responsabili, la sanzione sarà applicata ad ogni singolo componente della classe o del gruppo coinvolto.
3. L'elenco delle sanzioni è il seguente:
 - a) ammonizione verbale del docente trascritta sul registro personale (irrogata dal Docente);
 - b) ammonizione scritta annotata sul registro di classe (irrogata dal Docente o dal Dirigente Scolastico);
 - c) ammonizione scritta sul registro di classe con comunicazione all'interessato e alla famiglia (irrogata dal Dirigente Scolastico);
 - d) ritiro di telefoni cellulari, walkman, lettori CD, videogiochi, ecc. (effettuato dal Docente)
 - e) non ammissione alle iniziative ed attività integrative (irrogata dal Consiglio di Classe);
 - f) esclusione dalle visite di istruzione con obbligo di frequenza in classi parallele (sanzione di tipo individuale irrogata dal Dirigente Scolastico, sentito il Docente o il Consiglio di Classe);
 - g) annullamento, riduzione, modifica delle visite di istruzione (sanzione applicata ad ogni singolo componente la classe o il gruppo coinvolto, irrogata dal Consiglio di Classe);
 - h) esclusione dalla partecipazione a borse di studio, stage, scambi culturali con l'estero, attività sportive, ricreative, ecc. (irrogata dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe);
 - i) obbligo di attività di studio e di approfondimento individuale su argomenti connessi con il tipo di infrazione commessa (irrogata dal Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe - tale attività è obbligatoria e non è valutabile ai fini del profitto, ma ai fini del regolare

adempimento della sanzione comminata);

j) allontanamento temporaneo dalle lezioni per periodi non superiori a quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni (irrogata dal Consiglio di Classe in composizione allargata);

k) allontanamento temporaneo superiore a 15 giorni in forza della violazione dell'art. 4, comma 9 del D.P.R. 24 giugno 98 n. 249 come modificato dal d. P.R. 21 novembre 2007 n. 235 ed alle condizioni previste dalla nota Ministero Istruzione del 31 luglio 2008. (Irrogata dal Consiglio d'Istituto)²

l) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico in forza della violazione dell'art. 4, comma 9 bis del D.P.R. 24 giugno 98 n. 249 come modificato dal d. P.R. 21 novembre 2007 n. 235 ed alle condizioni previste dalla nota Ministero Istruzione del 31 luglio 2008. (Irrogata dal Consiglio d'Istituto)³

Nei casi testé indicati (lettere J, K e L) il Consiglio di Classe e/o il Consiglio d'Istituto, comunque, valuterà il termine della sanzione da irrogare tenendo nella dovuta considerazione il limite massimo d'assenze dello studente per essere ammesso allo scrutinio finale e/o all'esame di Stato.

m) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato in forza della violazione dell'art. 4, comma 9 bis e ter del D.P.R. 24 giugno 98 n. 249 come modificato dal d. P.R. 21 novembre 2007 n. 235 ed alle condizioni previste dalla nota Ministero Istruzione del 31 luglio 2008. (Irrogata dal Consiglio d'Istituto)⁴

n) risarcimento del danno quantificato (irrogata dal Dirigente Scolastico).

Art. 31 - Comunicazioni alle famiglie

1. Avendo i provvedimenti disciplinari finalità educativa ed essendo gli stessi volti al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, delle infrazioni e delle relative sanzioni verrà data comunicazione ai genitori.

² Il Comma 9 afferma: *L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. Le condizioni per applicare tali sanzioni (Nota ministeriale del 31 luglio 2008) sono: 1) devono essere stati commessi "reati" che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);*

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

³ Il Comma 9 bis afferma: *Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico*

Le condizioni congiuntamente concorrenti per applicare tali sanzioni (Nota ministeriale del 31 luglio 2008) sono:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

⁴ Il comma 9 ter afferma: *Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato*

Art. 32 - Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono sempre commisurate alla gravità del comportamento e decise tenendo conto della situazione personale dell'alunno.
2. Sono considerati aggravanti la recidività, i comportamenti contrari alle norme di sicurezza e le trasgressioni commesse in attività che si svolgono fuori dall'istituto (visite di istruzione, stage, manifestazioni, ecc.).

Art. 33- Convertibilità delle sanzioni

1. In alternativa alle sanzioni di cui all'art. 29 lo studente potrà svolgere, al di fuori dell'orario di lezione, attività compensative (riordino biblioteca, videocassette, fotocopie, ecc.) in favore della comunità scolastica decise dalla stessa autorità che le ha disposte. Non sono convertibili le sanzioni scaturenti dalla violazione della lettera d) seconda parte dell'art. 27 e quelle irrogate alle lettere j), k), l) dell'art. 29.

Art. 34 - Comportamenti collettivi

1. L'astensione collettiva dalle lezioni, in quanto lesiva del dovere di frequentare regolarmente le lezioni e tale da impedire il regolare svolgimento delle attività didattiche, è sanzionabile sul piano disciplinare; nell'irrogazione della sanzione si terrà conto, come aggravante, della recidività.
2. La sanzione relativa verrà irrogata dal Dirigente Scolastico.

Art. 35 - Doveri del sanzionatore

1. L'organo competente ad irrogare le sanzioni è tenuto ad invitare preliminarmente lo studente ad esporre le proprie ragioni sull'infrazione contestata.
2. Tale esposizione potrà essere fatta o verbalmente all'interno della classe o privatamente in forma verbale o per iscritto.
3. Per tutte le infrazioni che sono sottoposte all'esame del Consiglio di Classe in composizione allargata lo studente potrà, a sua scelta, presenziare ai lavori del Consiglio di Classe per esporre personalmente l'accaduto.
4. Per tutte le infrazioni che sono sottoposte all'esame del Consiglio di Istituto lo studente dovrà essere invitato a presenziare ai lavori del Consiglio di Istituto per esporre personalmente l'accaduto.
5. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento influiscono sulla valutazione della condotta in sede di scrutinio intermedio e/o finale.
6. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'altrui personalità.
7. In caso di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica dovranno essere prese iniziative atte a mantenere un rapporto con lo studente e i suoi genitori tali da preparare il rientro nella comunità scolastica. A tal proposito il Dirigente Scolastico o il Coordinatore del Consiglio di Classe informerà per iscritto lo studente e la famiglia sulle motivazioni e sulla sanzione e con loro concorderà le iniziative relative.
8. La presente procedura si estende alla classe o al gruppo in caso di infrazioni collettive.

SEZIONE C - IMPUGNAZIONI

Art. 36 - Organo di Garanzia interna

1. E' istituito un Organo di Garanzia Interno alla Scuola composta dal Presidente del Consiglio di Istituto, da due Docenti designati dal Collegio dei Docenti, da un rappresentante ATA designato dall'Assemblea degli ATA, da due Studenti designati dal Comitato Studentesco e presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore

formalmente delegato.

2. Tale organo è rinnovato annualmente e decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sulle sanzioni disciplinari del presente regolamento e sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme di disciplina contenute nel presente regolamento.

Art. 37 - Impugnazioni

1. Contro tutte le sanzioni previste dall'art. 29 del presente regolamento è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al competente Organo di Garanzia Interna di cui all'art. 35 del presente Regolamento. L'organo di Garanzia interna decide il ricorso entro e non oltre dieci giorni successivi al deposito dello stesso presso la segreteria dell'Istituto. Al ricorrente è data comunicazione scritta sull'esito del ricorso.
2. Contro l'irrogazione della sanzione del presente regolamento è sempre ammesso ricorso giurisdizionale al TAR delle Marche.

SEZIONE D - DISPOSIZIONI FINALI DEL TITOLO IV

Art. 38- Disposizioni finali

1. Le norme contenute nel presente Titolo sono adottate e modificate previa consultazione degli studenti (fatta eccezione per le modifiche disposte in osservanza di nuova normativa) e copia di esse viene fornita agli studenti tramite consegna del Regolamento ad ogni classe dell'Istituto.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO V - PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI

SEZIONE A - Calendario DI MASSIMA DELLE RIUNIONI - PUBBLICAZIONE VERBALI

Art. 39 - Programmazione annuale delle riunioni degli organi collegiali

1. Il Dirigente Scolastico provvede all'inizio di ogni anno scolastico alla programmazione, secondo criteri stabiliti dal Collegio Docenti, delle riunioni del Collegio dei Docenti e Consigli di Classe, anche ai fini della definizione degli obblighi contrattuali dei docenti in ordine alle attività di carattere collegiale.

Art. 40 - Pubblicazione dei verbali delle riunioni

1. Delle riunioni di tutti gli organi collegiali viene redatto verbale a cura di un Segretario designato tra i componenti degli stessi.
2. I verbali delle riunioni del Consiglio d'Istituto e del Collegio Docenti, saranno pubblicizzati mediante affissione di copia all'Albo d'Istituto.
3. I verbali delle riunioni dei Consigli di Classe saranno a disposizione presso la Segreteria Didattica per consultazione e copie.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Pubblicazione del regolamento di istituto

1. Al presente regolamento sarà data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo d'Istituto, in via permanente.

Art. 42 - Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento potrà subire modifiche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio d'Istituto.
2. Eventuali proposte di modifica dovranno comunque essere dettagliatamente descritte nell'O.d.G. della riunione del Consiglio d'Istituto.

Art. 43 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento d'Istituto e nei regolamenti particolari, il cui elenco è depositato presso la Segreteria dell'Istituto, valgono le norme di legge vigenti.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11 giugno 2004, successivamente modificato nella seduta del 30 giugno 2006, nella seduta del 30 settembre 2008, nella seduta del 28 ottobre 2008 e nella seduta del 29 novembre 2010.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giovanna Rinaldini